







REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente Dipartimento politiche del lavoro e della formazione Politiche del lavoro

AVVISO PUBBLICO

"INCENTIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018/2020"

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA FSE VALLE D'AOSTA 2014/2020 "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

AVVISO N. 18AB

INDICE

| Art. 1 – Premessa | pag.3 |
|--|---------|
| Art. 2 – Finalità generali | pag. 4 |
| Art. 3 – Normativa di riferimento | pag. 5 |
| Art. 4 – Risorse finanziarie | pag. 5 |
| Art. 5 – Soggetti beneficiari | pag. 5 |
| Art. 6 – Requisiti generali per la concessione del beneficio | pag. 6 |
| Art. 7 – Soggetti destinatari | pag. 7 |
| Art. 8 – Misura e limiti degli incentivi alle assunzioni | pag. 9 |
| Art. 9 – Cumulabilità degli incentivi | pag. 10 |
| Art. 10 – Caratteristiche del rapporto di lavoro | pag. 10 |
| Art. 11 – Modalità e termini di presentazione dei progetti | pag. 11 |
| Art. 12 – Contenuti del progetto | pag. 12 |
| Art. 13 – Istruttoria di ammissibilità | pag. 12 |
| Art. 14 – Erogazione dell'incentivo economico | pag. 13 |
| Art. 15 – Risoluzione del rapporto di lavoro | pag. 14 |
| Art. 16 – Obblighi del beneficiario | pag. 16 |
| Art. 17 – Revoche | pag. 17 |
| Art. 18 – Controlli | pag. 17 |
| Art. 19 – Tenuta documentazione | pag. 18 |
| Art. 20 – Informazione e pubblicità | pag. 18 |
| Art. 21 – Tutela privacy | pag. 19 |
| Art. 22 - Responsabile del procedimento | pag. 19 |
| Art. 23 – Informazioni | pag. 19 |

Art. 1 - PREMESSA

La Regione Valle d'Aosta adotta il presente *Avviso* in coerenza con:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei programmi;
- l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 29 ottobre 2014;

- il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 2014/2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016;
- Reg. (UE) n. 651/2014 e nello specifico l'Allegato I, che definisce cosa si intende per PMI;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Per le caratteristiche dell'operazione finanziata con il presente Avviso non si applicano le "Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo" per il PO FSE 2014/20, approvate con Provvedimento dirigenziale n. 4958 del 26 ottobre 2016, ad eccezione dell'art. 68.

Art. 2 - FINALITÀ GENERALI

Il presente Avviso mette a disposizione incentivi alle imprese per contrastare la disoccupazione in Valle d'Aosta, acuita dalla contingenza della crisi economica degli ultimi anni.

Incentivare le imprese ad investire sul territorio, attraverso una politica attiva del lavoro, è considerata una delle condizioni trainanti per le dinamiche dell'occupazione e dello sviluppo socioeconomico del territorio valdostano.

Attraverso gli incentivi all'assunzione e all'occupazione del presente Avviso, destinati alle aziende con unità locali/operative ubicate in Valle d'Aosta che prevedono di assumere o stabilizzare unità di personale a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, si intende favorire l'assunzione e la stabile occupazione dei lavoratori con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo e delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata nonché premiare le imprese che hanno contribuito a stabilizzare i lavoratori.

Al presente Avviso concorrono risorse del PO FSE Valle d'Aosta 2014/20 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" con particolare riferimento ai fondi assegnati all'obiettivo specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà d'inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata".

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso è adottato in attuazione della seguente normativa:

- il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- il POR FSE Valle d'Aosta 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea C (2014) 9921 in data 12 dicembre 2014;
- la Legge Regionale n. 7/2003 "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego".

Art. 4 - RISORSE FINANZIARIE

L'intervento è finanziato per complessivi euro 2.000.000,00 con risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta, Asse I – Occupazione, O.S. 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà d'inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata".

Al fine di garantire massima opportunità di accesso ai finanziamenti alle imprese che ne facciano richiesta, l'Amministrazione regionale si riserva, a seguito di riprogrammazione delle risorse del POR FSE 2014/2020, con proprio atto, di rifinanziare il presente Avviso qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti a coprire l'intera durata dello stesso.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di incentivo ai sensi del presente Avviso le imprese, in persona del legale rappresentante/titolare, rientranti nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della normativa comunitaria in vigore – Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 - che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, in base alla vigente normativa sul lavoro, abbiano incrementato il numero di lavoratori a tempo indeterminato sia attraverso la trasformazione di contratti a tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato, sia con l'assunzione a tempo

indeterminato di lavoratori definiti "svantaggiati" ai sensi del successivo art. 7, presso le unità locali/operative localizzate nella Regione Valle d'Aosta.

Sono compresi nella definizione di imprese i lavoratori autonomi, che risultino iscritti all'Albo professionale, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l'attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti.

Art. 6 - REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Il diritto alla concessione del contributo è subordinato al rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle seguenti condizioni:

- 1. essere regolarmente iscritto presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
- 2. possedere una unità locale/operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta, in base ad idoneo Titolo di Disponibilità, per le Imprese, censita nel Registro delle Imprese Italiano, ovvero, per i Liberi Professionisti, che risulti dal modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA";
- 3. presentare un "Piano di espansione della forza lavoro" inerente assunzioni a tempo indeterminato e/o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, effettuate o da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, riguardante i soggetti destinatari di cui al successivo art. 7, che determinino l'incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati nell'impresa;
- 4. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "*De Minimis*", (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
- 5. essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- 6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 7. presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

- 8. essere in regola con i versamenti fiscali (ritenute d'acconto, addizionali, ecc.);
- 9. essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
- 10. non avere in atto, alla data di assunzione del lavoratore o trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, procedure di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o di mobilità, dove con procedura si intende l'intero periodo tra l'inizio della procedura e la fine dei licenziamenti e tra l'inizio della procedura di cassa integrazione e la fine della sospensione autorizzata;
- 11. non essere nella fase di licenziamento collettivo a seguito di mobilità; non aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di personale avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore oggetto della richiesta di finanziamento, nei 12 mesi precedenti la data di assunzione/trasformazione;
- 12. non operare né andare ad operare per effetto del Progetto nei Settori Esclusi;
- 13. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Richiedente ed al Legale Rappresentante;
- 14. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.

Art. 7 - SOGGETTI DESTINATARI

7.1 ASSUNZIONI

7.1.1 Il presente Avviso mette a disposizione contributi per i primi tre anni di rapporto lavorativo alle imprese che hanno dato avvio ad almeno un contratto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 con soggetti che, alla data di attivazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

appartengano ad una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti disoccupati da almeno sei mesi;
- soggetti iscritti disoccupati che abbiano compiuto i 50 anni di età;
- soggetti a cui manchino non più di 5 anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia secondo la legislazione vigente al momento della richiesta dell'incentivo.
- 7.1.2 I soggetti sopra citati devono, inoltre, possedere, alla data di assunzione, i seguenti requisiti:
 - a. essere residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni;
 - non essere titolari di cariche nell'ambito dell'impresa richiedente o in eventuali aziende collegate, controllate o aventi assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa richiedente;
 - c. non essere soci dell'impresa;
 - d. non appartenere alla famiglia anagrafica del legale rappresentante, del socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa, né averne fatto parte nei due anni antecedenti alla data di assunzione.
- 7.1.3 Per le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2018, la domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente se il lavoratore è ancora alle dipendenze dell'impresa al momento della presentazione della domanda.

7.2 TRASFORMAZIONI

- 7.2.1 Il presente Avviso mette a disposizione contributi per i primi tre anni di rapporto di lavoro ai datori di lavoro che hanno trasformato in contratto a tempo indeterminato un contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019.
- 7.2.2 I lavoratori devono possedere, alla data di trasformazione, i requisiti previsti al precedente art. 7.1.2.
- 7.2.3 Per le trasformazioni effettuate entro il 30 aprile 2018, la domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente se il lavoratore è ancora alle dipendenze dell'impresa al momento della presentazione della domanda.

Ogni assunzione/trasformazione avvenuta sino al 30/04/2018 è ammissibile a contributo <u>a</u> <u>condizione che</u> l'impresa beneficiaria proceda ad una nuova assunzione/trasformazione a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2018 ed il 31 dicembre 2019. In tal caso le due assunzioni/trasformazioni si considerano COLLEGATE tra di loro ai fini della presentazione della domanda di incentivo e ai fini delle eventuali revoche.

Art. 8 - MISURA E LIMITI DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Il contributo previsto dal presente Avviso, a titolo di incentivo economico all'assunzione, viene concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime "de minimis" per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

L'incentivo è pari a € 8.000,00 annui, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato per ogni assunzione/ trasformazione considerata ammissibile. L'importo dell'incentivo individuato è relativo ad un contratto di assunzione/trasformazione a tempo pieno: nel caso di assunzione/trasformazione a tempo parziale, il relativo contributo sarà riproporzionato in base alla effettiva percentuale di lavoro contrattualizzato.

La retribuzione annua lorda¹ deve comunque essere superiore ad euro 8.000,00. In caso contrario la richiesta di incentivo non è ammissibile.

Ciascun soggetto beneficiario può ottenere l'incentivo per non più di 4 unità lavorative.

L'incentivo economico è riconosciuto nel caso in cui l'assunzione/trasformazione rappresenti un aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa interessata rispetto al giorno precedente tale assunzione/trasformazione.

_

¹ Nella retribuzione annua lorda (RAL) vanno considerati solo gli elementi costitutivi della retribuzione (minimo contrattuale, scatto di anzianità, contingenza, superminimo e terzo elemento).

Art. 9 - CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Le imprese che abbiano beneficiato del Bonus occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani (Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016) <u>non possono usufruire degli incentivi previsti dal presente Avviso per lo stesso lavoratore</u>.

Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 65 pgf.11, gli incentivi descritti nel presente Avviso possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure a livello nazionale, regionale.

Art. 10 - CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale l'impresa richiede l'incentivo deve:

- a) essere riferito ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- essere riferito ad un contratto di lavoro secondo il numero di ore stabilite come tempo pieno dal CCNL della categoria di riferimento, o tempo parziale, con un numero di ore almeno pari al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento;
- c) non essere riferito ad un contratto di apprendistato, contratto di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) o contratto di lavoro in somministrazione;
- d) essere instaurato a partire dal 1° gennaio 2017 e comunque entro il 31 dicembre 2019.

Durante il periodo incentivato vi possono essere delle variazioni in diminuzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto di assunzione o da idonea documentazione attestante la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tali variazioni devono essere debitamente comunicate. In tale caso il relativo contributo sarà riproporzionato e si procederà al recupero dell'eccedenza.

Nel caso di variazioni in aumento dell'orario di lavoro previsto dal contratto l'importo del contributo concesso rimarrà invariato.

Art. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Ogni assunzione/trasformazione costituisce un progetto; in caso di due assunzioni/trasformazioni collegate (vedasi art. 7), ovvero prima assunzione/trasformazione avvenuta entro il 30 aprile 2018 e seconda assunzione/trasformazione avvenuta a decorrere dal 1° maggio 2018, le stesse costituiscono un unico progetto che andrà presentato a seguito della seconda assunzione/trasformazione.

I progetti possono essere presentati a decorrere dal 1° maggio 2018 e comunque entro tre mesi dall'assunzione del lavoratore o dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta previa procedura di Accounting al sistema al seguente link:

http://www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx

seguendo le indicazioni riportate alla sezione "ATTIVAZIONE AZIENDA/ENTE PUBBLICO".

A seguito dell'inoltro del progetto, sarà generata in automatico la "Richiesta di finanziamento" che dovrà essere compilata e corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata (pari ad euro 16,00), che dovrà essere annullata dal soggetto beneficiario e dallo stesso conservata. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante/titolare (o procuratore speciale) del soggetto beneficiario. A seguito dell'inoltro della richiesta di finanziamento tramite SISPREG2014 l'Ufficio incentivi darà corso all'istruttoria di ammissibilità del progetto.

Sul sito della Regione all'indirizzo:

http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi_assunzione_i.aspx

sarà resa disponibile una guida denominata "ISTRUZIONI SISPREG" per la gestione del progetto sul sistema informativo SISPREG2014 (compilazione formulario, richiesta di finanziamento, richiesta di erogazione, inserimento scheda lavoratore, rendiconto finale, ...)

Una volta esaurite le risorse finanziarie non sarà più possibile inserire i progetti nel sistema informativo SISPREG2014.

Art. 12 - CONTENUTI DEL PROGETTO

Alla "Richiesta di finanziamento" vanno allegati i seguenti documenti:

- domanda di ammissione all'incentivo (allegato 1);
- Piano di espansione della forza lavoro dal quale risulti l'incremento occupazionale (allegato 2);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso su modulistica allegata al presente bando (allegato 3 mod. A e B);
- dichiarazione attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (allegato 4);
- dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (allegato 5);
- copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare dell'impresa;
- copia del documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
- copia del contratto di lavoro di assunzione a tempo indeterminato o l'idonea documentazione attestante la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Gli allegati 1-5 saranno direttamente scaricabili da SISPREG2014 nella sezione "Richiesta di Finanziamento", dove andranno ricaricati dopo la loro compilazione, unitamente agli altri succitati.

Art. 13 - ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ

L'istruttoria di ammissibilità è eseguita dal competente Ufficio incentivi alle assunzioni e consiste nella verifica della completezza delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata, nonché nella verifica della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC agli uffici competenti. La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni riportate dall'impresa andrà effettuata secondo quanto previsto all'art. 18 del presente Avviso.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla data di inoltro del progetto e fino alla data di approvazione del relativo provvedimento di ammissione o rigetto, di

cui viene data comunicazione ai soggetti beneficiari mediante PEC.

I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- pervenuti entro le scadenze indicate all'art. 11 del presente Avviso;
- presentati da soggetto ammissibile;
- riferiti a lavoratori assunti nel periodo 1 gennaio 2017 31 dicembre 2019;
- compilati sull'apposito formulario (tramite procedura informativa SISPREG2014);
- completi degli allegati 1, 2, 3, 4 indicati all'art. 12;
- corredati dalla relativa "Richiesta di finanziamento", compilata in ogni sua parte, in bollo, firmata dal legale rappresentante/titolare dell'impresa;
- presentati previa comunicazione obbligatoria (CO), effettuata nei termini stabiliti dalla norma, al Centro per l'impiego competente da parte dell'impresa, prevista sia nel caso di assunzione sia nel caso di trasformazione del lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o laddove si rendessero necessarie ulteriori integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, i soggetti beneficiari di cui all'art. 5, devono trasmettere quanto richiesto dall'Ufficio incentivi entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Nel periodo intercorrente tra la ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio incentivi e la trasmissione della documentazione integrativa, il procedimento amministrativo rimane sospeso.

Art. 14 - EROGAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO

Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo economico, il beneficiario deve inoltrare, tramite il sistema informativo SISPREG2014, apposita richiesta per l'erogazione del contributo secondo quanto riportato alla guida "ISTRUZIONI SISPREG.

A tale richiesta dovrà essere allegata una fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo secondo il modello messo a disposizione sul sito

http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi_assunzione_i.aspx

con scadenza a 42 mesi dalla data di assunzione e a copertura di un importo pari al 100% dell'ammontare del contributo concesso. L'originale di tale fidejussione dovrà essere consegnata

all'ufficio incentivi alle assunzioni.

L'incentivo economico è erogato in un'unica soluzione successivamente alla presentazione della relativa richiesta e alla consegna dell'originale della polizza fidejussoria.

L'erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC.

Gli importi erogati potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale nel caso in cui il beneficio sia parzialmente o totalmente revocato, così come previsto al successivo art. 16.

Qualora l'inosservanza a uno degli obblighi e/o condizioni previsti dal presente Avviso venga accertata in fasi successive all'erogazione si procede, nel rispetto del principio del contradditorio, alla richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate e non dovute.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. Nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore incentivato o con un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore a cui afferisce l'incentivo si risolva prima dei 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato, l'incentivo verrà riconosciuto per ogni anno intero di mantenimento del rapporto di lavoro e la parte restante dell'incentivo concesso (quella relativa all'anno in cui il rapporto si è risolto e gli eventuali anni successivi) sarà oggetto di revoca.
- 2. Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto dell'incentivo richiesto, il soggetto beneficiario può procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore entro e non oltre tre mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. Se tale sostituzione avviene con una nuova assunzione, il neoassunto deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.1.1, se invece avviene con una trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, devono essere rispettati i requisiti di cui all'art. 7.2.2. La sostituzione del lavoratore dovrà essere debitamente comunicata all'Ufficio incentivi alle assunzioni mediante PEC entro tre giorni dalla data di assunzione/trasformazione corredata della seguente documentazione:

a) modulo sostituzione lavoratore (da scaricare al seguente link:

http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi_assunzione_i.aspx);

- b) copia del documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
- c) copia del contratto di lavoro di assunzione a tempo indeterminato o l'idonea documentazione attestante la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- d) dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali.

I dati relativi al nuovo lavoratore andranno riportati sul sistema informativo SISPREG2014 così come indicato alla guida "ISTRUZIONI SISPREG".

La mancata comunicazione di cui sopra, entro il termine stabilito, o il non rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 in capo al nuovo lavoratore assunto, comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore e la conseguente revoca e restituzione parziale o totale del contributo.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore. L'incentivo spettante non potrà essere superiore a quanto già concesso e sarà riparametrato rispetto alla nuova percentuale di rapporto di lavoro se inferiore alla precedente.

Nel caso in cui l'azienda, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente incentivato per le motivazioni di cui sopra, non proceda alla sua sostituzione rispettando condizioni e termini soprariportati, l'incentivo verrà riconosciuto per ogni anno intero di mantenimento del rapporto di lavoro e la parte restante dell'incentivo concesso (quella relativa all'anno in cui il rapporto si è risolto e gli eventuali anni successivi) sarà oggetto di revoca.

3. In caso di assunzioni/trasformazioni di due lavoratori collegati (vedasi art. 8), le conseguenze della risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori incentivati si riflettono anche sull'altro.

Esempio: lavoratore assunto antecedentemente al 1° maggio 2018, al secondo anno di assunzione si risolve il rapporto di lavoro senza alcuna sostituzione, saranno revocate la seconda e terza annualità di contributo sia del lavoratore in questione sia del lavoratore ad esso collegato.

Art. 16 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Il beneficiario è tenuto a rispettare durante tutto il periodo incentivato i requisiti di cui all'art.
 Per quanto riguarda i requisiti di cui al comma 10 dello stesso articolo, è ammessa la possibilità per i beneficiari di aprire nel periodo incentivato le sole procedure di cassa integrazione ordinaria e i contratti di solidarietà.
- 2) Allo scadere di ogni annualità di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato, il numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati nell'impresa non deve essere inferiore al numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati nell'impresa al momento dell'assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato. (Esempio: lavoratori a tempo indeterminato occupati nell'impresa Alfa al 5 giugno 2018 n. 4; assunzione lavoratore incentivato il 6 giugno 2018; al 5 giugno 2019, al 5 giugno 2020 e al 5 giugno 2021 i lavoratori a tempo indeterminato occupati nell'impresa non devono essere inferiori a 5).
- 3) Il lavoratore, durante tutto il periodo incentivato, non può assumere cariche nell'ambito della ditta richiedente o in eventuali aziende correlate alla stessa e non può diventare socio dell'impresa nel caso di società di persone.
- 4) Il beneficiario, trascorsi 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore oggetto dell'incentivo, dovrà compilare la rendicontazione finale sul sistema informativo SISPREG2014 (come riportato alla guida denominata "ISTRUZIONI SISPREG) e produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della 1.r. 19/2007, attestante:
 - la regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL,
 - la regolarità dei versamenti fiscali;
 - la regolare corresponsione del netto al lavoratore;
 - il mantenimento annuale del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati nell'impresa (vedasi precedente comma 2));
 - b) richiesta di svincolo della polizza fidejussoria (se trattasi di lavoratore assunto/trasformato antecedentemente al 1° maggio 2018, tale richiesta andrà presentata allo scadere dei 36 mesi del lavoratore ad esso collegato).

Art. 17 – REVOCHE

Qualora durante il periodo incentivato venga a mancare uno dei requisiti di cui al precedente punto 1) dell'art. 16 o si verifichi una delle condizioni di cui ai punti 2) o 3) dell'art. 16, il contributo spettante sarà quello relativo ad ogni intero anno in cui tali condizioni sono state rispettate, per l'anno in cui tali condizioni siano venute meno il contributo concesso verrà revocato e si procederà al recupero delle relative somme già erogate.

Il beneficio è revocato, inoltre, nei casi previsti dall'art. 15 del presente Avviso.

Nel caso in cui sia necessario procedere al recupero, totale o parziale, del contributo già erogato al soggetto beneficiario, quest'ultimo dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data di recupero dello stesso.

L'Amministrazione Regionale procederà all'escussione della fidejussione nel caso in cui il beneficiario non adempia alla restituzione totale o parziale del contributo già erogato.

Non si procederà alla revoca dell'incentivo nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano la situazione occupazionale del lavoratore, fermi restando tutti i requisiti di cui all'art. 6 in capo all'azienda che ha subito la trasformazione.

Art. 18 - CONTROLLI

L'Ufficio incentivi provvede ad idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni effettuate dall'impresa in base ad un campione non inferiore al 5%.

Inoltre nel periodo incentivato l'ufficio incentivi potrà effettuare verifiche sul mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato sia dei lavoratori oggetto dell'incentivo che di altri lavoratori dell'impresa.

La struttura competente effettua comunque controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.

Le imprese estratte nel campione e soggette a controllo, dopo aver presentato la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria, sono tenute ad inviare tramite PEC, a seguito di comunicazione

da parte dell'Ufficio incentivi, la seguente documentazione aggiuntiva:

- a) copia dei 36 cedolini paga;
- b) copia bonifici bancari o estratti conto comprovanti il pagamento delle somme corrisposte al lavoratore (retribuzione netta) per tutta la durata dell'incentivo.

Il controllo sulla regolarità contributiva è effettuato a tappeto per tutti i richiedenti sia in fase di concessione del contributo, sia in fase di erogazione dello stesso, sia dopo la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC.

Durante il periodo incentivato l'Ufficio sorveglianza e controllo dell'Autorità di Gestione del PO FSE potrà effettuare controlli ed eventuali visite in loco.

L'ammissibilità definitiva è subordinata all'esito del controllo di primo livello svolto dal competente Ufficio sorveglianza e controllo ai sensi del vigente Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 19 - TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il soggetto beneficiario dovrà attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, oltre a sottostare ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Art. 20 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

- Il beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i.. A tal fine i destinatari (lavoratori assunti) dovranno essere informati del cofinanziamento del FSE nell'ambito del FSE POR Valle d'Aosta 2014-2020.
- 2. Il beneficiario è informato che la Regione effettuerà la pubblicazione, elettronica o in altra forma della lista dei beneficiari, in ottemperanza all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione della pubblicazione dei dati relativi.
- 3. Il beneficiario è informato che i propri dati saranno inseriti e trattati nella banca dati ARACHNE volta alla prevenzione delle frodi sui fondi comunitari.

Art. 21 - TUTELA PRIVACY

I dati dei quali la Regione Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Valle d'Aosta nella persona del Dirigente della struttura Politiche del Lavoro.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura Politiche del Lavoro.

Incaricati dei trattamenti sono i dipendenti dell'ufficio Incentivi alle assunzioni della struttura Politiche del Lavoro.

Art. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Politiche del Lavoro.

Art. 23 - INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile in internet sul sito della Regione Valle d'Aosta: "www.regione.vda.it" all'indirizzo:

http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi_assunzione_i.aspx

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti relativi al presente Avviso pubblico vanno indirizzate all'Ufficio incentivi della Struttura Politiche del Lavoro, nelle persone di Viérin Eva e Juglair Gemma – tel. 0165/272935 – 0165/272970 – email: e.vierin@regione.vda.it, g.juglair@regione.vda.it Le comunicazioni con i soggetti beneficiari avverranno in via prioritaria tramite il domicilio digitale dagli stessi dichiarato in domanda (posta elettronica certificata – PEC).